

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

vede a quella involontaria lacuna; ed essendo stato accettato dal ministro e dalla Commissione, non occorre che aggiunga parole per raccomandarlo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti quest'articolo di cui ho dato lettura, e che sarà il 6 della legge.

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo che prima era 6, ed ora diventa 7.

Esso è così concepito:

« Art. 7. Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai Comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 8:

« I Comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

« L'ammontare del debito da porsi a carico del Comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione. »

A quest'articolo furono proposti emendamenti dagli onorevoli Maurigi ed Inghillieri.

L'onorevole Maurigi vorrebbe che dopo le parole: « del loro debito, » fossero aggiunte le seguenti: « risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877. »

Pel rimanente si rimette poi all'articolo come è stato redatto dalla Commissione.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Maurigi?

**DI RUDINI.** (Della Giunta) L'accetta.

**PRESIDENTE.** Il ministro accetta?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maurigi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**MAURIGI.** Io non dirò che pochissime parole dopo la benevola accoglienza che tanto la Commissione, quanto il ministro, hanno voluto fare al mio emendamento.

Nella bella elucubrazione con cui la Commissione ha saputo svolgere e completare in un lungo numero d'articoli il concetto dei proponenti questo progetto di legge, certo una delle disposizioni più

lodevoli è quella che in questo momento stiamo per discutere; imperocchè sarebbe stata una grande ingiustizia che colla perdita delle fonti di attività, fossero stati conservati ai comuni danneggiati i pesi interi che precedentemente li gravavano. Però questo concetto verrebbe ad avere un significato completamente opposto, e che non poteva essere certo nell'intenzione della Commissione, se non avesse un limite il quale rendesse impossibile che, all'annuncio di quest'articolo votato dalla Camera, molti comuni si accingessero contrarre dei nuovi debiti. Potrebbe spingerli a questo espediente, sempre deplorabile, il pensiero di spendere nelle agglomerazioni che sono centro sicuro del comune, i quattrini che poi dopo sarebbero obbligati a pagare i municipi contermini che erideterrebbero una parte del loro territorio.

In ogni modo il solo fatto di presentare uno stimolo a contrarre dei debiti, sarebbe assolutamente contrario al concetto a cui s'informa questo progetto di legge, che è quello di migliorare le condizioni dei comuni, e, per conseguenza, ad alleviare, possibilmente, le condizioni già tanto oberate dei contribuenti.

Per queste considerazioni io mi permetto di raccomandare alla Camera l'accettazione di questo emendamento, che del resto ha trovato così benevola accoglienza, sono lieto di ripeterlo, tanto per parte del Ministero, che per parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Inghillieri, come dissi, propone un emendamento, anzi un'aggiunta che sarebbe collocata in fine dell'articolo. Ne do lettura:

« Il Governo del Re, senza interrompere il corso della esecuzione della legge del 1° luglio 1873, numero 1484, è autorizzato ad applicare il disposto del presente articolo ai casi previsti dalla suddetta legge 1873. »

La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Inghillieri?

**PIANGIANI, relatore.** La Commissione ha considerato il caso di Monreale, come un caso assolutamente separato, ed ha voluto lasciare le cose come stavano. Se però l'onorevole Inghillieri vuole proporre alla Camera di portare una variazione, riconoscendo la giustizia del principio che è stato deliberato, e che ha accettato la Giunta nella legge di cui si tratta, essa non si oppone o se ne rimette alla decisione della Camera.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sono dolente di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Inghillieri. Con essa si verrebbe a turbare il corso delle domande già iniziate e prossime ad essere risolte.

L'onorevole Inghillieri sa che per effetto della